

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1990

Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori

ONOREVOLI SENATORI. – Assistiamo ad una espansione delle attività equestri minori e ad una sensibilità collettiva verso il cavallo, ormai sempre più considerato come animale da compagnia, amico del tempo libero, elemento importante dell'ambiente familiare, per nuclei rurali e non.

Questa esplosione di attenzione nei confronti del cavallo impone al legislatore di valutare le potenzialità delle attività equestri minori. Queste infatti hanno il pregio di valorizzare il rapporto tra uomo e animale e di consentire ai praticanti di svolgere un'attività sportiva e ricreativa a diretto contatto con la natura. Ed è chiaro che la pratica di tali attività può contribuire notevolmente alla crescita civile e all'affer-

marsi di una cultura ambientalista nel Paese. Nel contempo nasce l'esigenza di una più attenta regolamentazione del settore, sia per la tutela del patrimonio ippico che per la valorizzazione delle attività equestri minori.

Va, infatti, considerato come su circa 300.000 praticanti l'equitazione soltanto il 5 per cento fa dell'agonismo di livello, mentre il restante 95 per cento è composto da cittadini di reddito medio-basso che al cavallo richiedono prestazioni legate all'utilizzazione del proprio tempo libero o alla gestione anche *part-time* di aziende agricole.

È per questo che sembra antistorico e particolarmente penalizzante l'obbligo di

denunciare, nella dichiarazione dei redditi, il possesso di cavalli, con funzioni di indicatori di reddito per il «redditometro», che con la presente proposta si intende abolire.

La regolamentazione e la valorizzazione delle attività equestri minori favorirà anche l'ampliamento di un indotto commerciale, agricolo, industriale ed artigianale che ha come punto di riferimento il cavallo.

La conoscenza, in questo diffuso ampliamento dell'uso del cavallo, delle pratiche equestri e del corretto utilizzo del cavallo, impone anche la necessità che vengano posti in essere corsi di formazione per gli addetti al settore, da parte di associazioni le cui modalità di riconoscimento sono previste dal disegno di legge.

Questo prevede all'articolo 1 le finalità e gli obiettivi; agli articoli 2 e 3 la disciplina per l'iscrizione agli albi nazionali per i centri che svolgono le attività equestri minori, per i centri di scuderizzazione e per l'attività di ippoterapia; agli articoli 4 e 5 vengono disciplinati gli allestimenti per gli spazi e le strutture finalizzate alle attività equestri minori; all'articolo 6 le normative per la tutela del cavallo nelle gare agonistiche minori e all'articolo 7 i controlli periodici; all'articolo 8 le necessità di riconoscimento per le associazioni del settore; all'articolo 9 la disciplina fiscale; all'articolo 10 le sanzioni per la mancata iscrizione all'albo e all'articolo 11 la costituzione di un fondo per la gestione delle attività promozionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Le attività equestri minori sono riconosciute come attività di particolare valore sociale e sportivo e come tali sono tutelate ed incentivate a norma della presente legge.

2. Per attività equestri minori si intendono le pratiche equestri svolte, di norma, in aree non urbane e per fini non agonistici.

Art 2.

(Albo nazionale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'albo nazionale dei centri che svolgono attività equestri minori a fini di lucro. Per le attività istruttorie, organizzative, ispettive ed operative, salve le competenze decisionali, l'UNIRE si avvale, ai sensi dell'articolo 2 del proprio statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1971, n. 595, dell'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI), che a tal fine opera, ai sensi dell'articolo 22 del medesimo statuto, nel rispetto delle direttive e con il coordinamento dell'UNIRE.

2. La richiesta di iscrizione, obbligatoria per l'esercizio d'attività di impresa, è presentata all'ENCI dai titolari dei centri per le attività equestri minori a fini di lucro.

3. Nelle richieste di iscrizione devono essere indicati, con certificazione rilasciata dal sindaco del comune dove è ubicato il centro e dal veterinario della unità sanitaria locale di appartenenza:

a) età e razza dell'animale o degli animali in proprietà o in disponibilità;

b) modalità di acquisizione della disponibilità o di acquisto della proprietà, con specificazione, in caso di acquisto o disponibilità da terzi, del soggetto alienante, o dante disponibilità;

c) luogo di mantenimento del cavallo, con specificazione degli spazi di scuderizzazione e descrizione delle strutture interne ed esterne della scuderia nonchè, in caso di mantenimento presso terzi, di quanto previsto al comma 6;

d) eventuali malattie e traumi subiti dall'animale, e stato di salute attuale sulla base di certificato medico veterinario;

e) luoghi dove abitualmente viene esercitata l'ordinaria attività ippica;

f) eventuali altri soggetti aventi in disponibilità o in comproprietà gli animali;

g) attività equestri minori praticate;

h) data di inizio e fine attività per i centri che svolgono, stagionalmente, attività equestri minori;

i) orario massimo giornaliero in cui vengono utilizzati i cavalli.

4. L'UNIRE, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ENCI e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), anche a mezzo di convenzioni con enti senza scopo di lucro operanti nel settore, dispone l'iscrizione del centro all'albo di cui al comma 1. Gli accertamenti riguardano in particolare:

a) idoneità igienica dei luoghi di mantenimento e scuderizzazione;

b) effettiva tutela delle condizioni di salute e benessere dei cavalli;

c) idoneità alla corretta utilizzazione dei cavalli e conoscenza di nozioni relative all'attività ippica, alla cura della salute e dell'igiene dell'animale, da parte di coloro che sono addetti alla gestione degli animali per l'esercizio delle attività equestri minori.

5. Presso l'UNIRE è altresì istituito l'albo nazionale dei centri autorizzati alla scuderizzazione, al mantenimento e alla cura di cavalli propri o di terzi. I commercianti e gli importatori o gli esportatori di cavalli hanno l'obbligo di comunicare all'ENCI e alla competente unità sanitaria locale i dati relativi ai centri dove vengono scuderizzati

gli animali, anche temporaneamente. Tali centri sono oggetto di costante controllo da parte dei veterinari dell'unità sanitaria locale di riferimento. Inoltre, chiunque trasporti cavalli vivi deve vigilare affinché essi non subiscano danni o sofferenze nel corso del caricamento, trasporto e scaricamento.

6. Per l'autorizzazione all'esercizio dei centri di cui al comma 5, l'ENCI, ai fini della successiva decisione dell'UNIRE e in conformità a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 4 circa i rapporti tra i due enti, accerta la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) idoneità igienica dei luoghi di mantenimento e scuderizzazione, anche dove si pratica il sistema semi-brado;

b) disponibilità per ogni cavallo in carico di spazio adeguato;

c) congruità del personale adibito alla cura dei cavalli, certificata da attestati di partecipazione a corsi di formazione equestre svolti da associazioni del settore riconosciute ai sensi dell'articolo 8;

d) periodicità dei controlli sanitari da effettuare dal veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio.

7. I protocolli tecnici di cui ai commi 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la FISE, l'UNIRE e l'ENCI.

8. L'iscrizione all'albo nazionale per i centri che svolgono attività equestri minori e per i centri di scuderizzazione, di cui ai commi 2 e 5, ha durata annuale per i centri stabilmente in funzione. Per i centri stagionali ha durata equivalente al periodo di apertura, purchè non superiore ad un anno.

Art. 3.

(Centri di ippoterapia)

1. La normativa di cui all'articolo 2 è estesa ai centri che svolgono attività di ippoterapia.

2. È considerata attività di ippoterapia la pratica ippica finalizzata al recupero psichico o fisico di soggetti portatori di *handicap*,

ovvero di soggetti in condizioni psichiche o fisiche menomate.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 dell'articolo 2, per svolgere attività ippica finalizzata al recupero dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, è condizionata alla previa certificazione favorevole del direttore sanitario della unità sanitaria locale di appartenenza.

4. Le spese sostenute per la ippoterapia in centri autorizzati vengono interamente rimborsate dal Servizio sanitario nazionale, attraverso le unità sanitarie locali, sulla base di un tariffario approvato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

(Spazi finalizzati)

1. Le Regioni, i comuni, le provincie e le comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la nascita e lo sviluppo delle attività equestri minori, predisponendo e riattando spazi e percorsi adatti alle attività stesse, ripristinando sentieri e passaggi interpoderali, nel rispetto degli spazi vincolati a verde pubblico, dell'integrità delle colture, della vocazione territoriale dei luoghi.

2. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 possono proporre piani particolareggiati di recupero e di apertura di percorsi ippici.

Art. 5.

(Strutture)

1. Alla costruzione o all'allestimento di strutture di esercizio per le attività equestri minori sono destinati e riservati in via esclusiva i fondi disponibili per la costruzione di impianti sportivi in percentuale non inferiore al 2 per cento dei fondi disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono fruire dei fondi disponibili, sulla

base di convenzioni e di trasferimenti, gli enti locali, le associazioni del settore riconosciute ai sensi dell'articolo 8, le società private o loro consorzi, le associazioni ambientaliste e gli enti di promozione sportiva.

Art. 6.

*(Attività agonistiche minori
ed usi diversi)*

1. Per la partecipazione ad attività agonistiche ippiche minori sono obbligatori:

a) la presenza del veterinario dell'unità sanitaria locale di riferimento;

b) il certificato di idoneità del cavallo che comprovi le condizioni fisiche idonee allo svolgimento della prestazione richiesta;

c) il controllo che l'animale non sia stato sottoposto a *doping* o ad altri interventi illeciti intesi a influire sulla capacità di prestazione e sul temperamento dell'animale;

d) il certificato emesso con periodicità trimestrale per l'uso dei cavalli in qualsiasi altra attività avente scopo di lucro.

2. Non è consentito addestrare gli animali oppure usarli per gare in modo da sottoporli a sofferenza. La stessa norma vige per registrazioni o rappresentazioni filmiche, televisive e di video o per qualunque altra rappresentazione organizzata per il pubblico, sia in luoghi aperti che in ambiti privati.

Art. 7.

(Controlli)

1. I sindaci dei comuni, sul cui territorio sono presenti i centri di cui all'articolo 2, sono tenuti ad esercitare il controllo periodico su di essi attraverso il veterinario della unità sanitaria locale di appartenenza nonchè a mezzo dei quadri comunali di comprovata e certificata esperienza nel settore che abbiano partecipato ai corsi di formazione di cui all'articolo 8. I sindaci

possono avvalersi anche di personale volontario in possesso di attestato di partecipazione ai corsi delle associazioni di cui all'articolo 8.

2. Gli uffici competenti per il controllo dei trasporti e per le dogane possono avvalersi di personale formato dalle associazioni di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Associazioni per la promozione delle attività equestri minori)

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconosce con proprio decreto, quali soggetti abilitati all'espletamento dei corsi di formazione ed alla promozione delle attività equestri minori, le associazioni aventi per oggetto sociale lo sviluppo delle attività ippiche minori e che abbiano sede in almeno cinque regioni e con almeno cinquecento soci anche federati.

2. I corsi di cui al comma 1 sono espletati dai soggetti di cui al medesimo comma d'intesa con la FISE e con l'Ordine dei veterinari.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con gli enti tecnici dell'UNIRE e con le associazioni di cui al presente articolo, provvede ad organizzare l'anagrafe dei cavalli sul territorio nazionale.

Art. 9.

(Disciplina fiscale)

1. La proprietà di cavalli, che non sia fonte di reddito, non è oggetto di denuncia fiscale.

2. I centri di cui all'articolo 2, le scuole di equitazione, l'allevamento e l'addestramento professionale di cavalli e attività simili, condotti come ditta o impresa, sono soggetti a imposta sul reddito al pari delle altre attività commerciali.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Chiunque esercita imprenditorialmente attività equestri minori senza l'avvenuta iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque esercita imprenditorialmente attività di scuderizzazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 6.

3. Alla medesima sanzione soggiace, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 6.

Art. 11.

(Fondo)

1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito un fondo, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pari al 2 per cento delle entrate dell'UNIRE.